

Le responsabilità dei sindaci nelle operazioni straordinarie

Tra le funzioni dei sindaci, oltre al controllo delle operazioni degli amministratori, rientra un esame sull'opportunità economica di tali atti e sulla rispondenza dell'operato degli amministratori con il buon andamento della società.

di Luigi Ferrajoli - avvocato e dottore commercialista,
cultore di Diritto tributario presso l'Università degli Studi di Bergamo

Il controllo delle operazioni sociali straordinarie rientra a pieno titolo tra i doveri dei sindaci, che, come noto, *ex art. 2403 cod. civ.*, devono costantemente "monitorare" le attività dell'amministrazione ed essere informati sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

La funzione del collegio sindacale non si esaurisce infatti nel solo controllo meramente tecnico e formale delle operazioni poste in essere dagli amministratori della società, ma si spinge ben oltre.

Essa si può certamente estendere anche ad un esame di merito riguardante l'opportunità economica degli atti compiuti e la sostanziale rispondenza delle decisioni strategiche degli amministratori con il "buon andamento" delle attività sociali.

Controllo delle operazioni straordinarie

Appare quindi evidente l'importanza assunta dal collegio sindacale in tutte le operazioni straordinarie, che sono poste in essere in momenti particolarmente delicati della vita

aziendale, e che riguardano - come noto - le procedure di cessione, fusione, scissione, trasformazione.

In tutte queste operazioni l'organo sindacale è chiamato a vigilare sull'operato degli amministratori con la diligenza del buon padre di famiglia (*art. 2407, comma 1, cod. civ.*) ed a ciò è connessa la particolare posizione di responsabilità in cui esso si trova.

I sindaci devono compiere cioè tutte quelle attività di controllo che si giustificano in relazione al grado di diligenza e di competenza richiesta (di recente ampliata con la previsione legislativa dell'iscrizione nell'albo dei revisori contabili) e devono compiere una analisi che vada al di là dell'esame sulla regolarità formale del singolo documento sociale, soprattutto quando si è in presenza di indici rilevatori di *mala gestio* da parte degli amministratori (Trib. Milano 10 ottobre 1991; Trib. Roma 10 febbraio 1987; Cass. 30 luglio 1980, n. 4891).

Cessione d'azienda

Le motivazioni sottese alle operazioni straordinarie sono diverse.

La cessione dell'azienda, *in toto* o di una sua parte, può essere determinata sia da fattori aziendali (quali cattiva redditività, problemi economici legati ai costi di struttura, espansione aziendale che necessita di finanziamenti di cui l'imprenditore non dispone), sia da fattori esterni (quali la morte dell'imprenditore, il mancato accordo tra i soci di una collettiva, ecc.).

Tali cause rendono più vantaggiosa la cessione dell'azienda rispetto ad una sua continuazione.

In tale operazione l'attività di controllo del collegio sindacale assume notevole importanza nella fase di determinazione del prezzo di cessione del complesso aziendale.

Detto prezzo è ottenuto mediante l'applicazione di uno dei metodi di valutazione del complesso aziendale, da scegliersi tra quello patrimoniale, reddituale o misto: i sindaci devono perciò esprimere un ponderato giudizio sulla scelta del metodo che meglio esprime la situazione patrimoniale-reddituale dell'azienda.

L'errata valutazione del complesso aziendale espone i membri del collegio sindacale ad una responsabilità, solidalmente con

gli amministratori, per il danno eventualmente arrecato ai soci, che non si sarebbe prodotto se essi avessero adempiuto agli oneri di vigilanza tecnica cui dovevano ottemperare nel caso di specie.

Di norma, in tale circostanza devono essere attentamente controllati:

- crediti, ratei e risconti attivi (occorre accertare la loro esistenza, la corretta contabilizzazione, verificare la competenza di periodo delle operazioni che hanno generato i crediti e se saranno riscossi);

- immobilizzazioni immateriali (devono essere valutate correttamente - criterio del costo di acquisto, costo di produzione interna, perizie di esperti - ed occorre verificare la sussistenza di condizioni che ne giustificano l'iscrizione in bilancio, e quindi una loro utilizzazione futura. In particolare occorre valutare tutto l'insieme di quei fattori immateriali, quali clientela acquisita, organizzazione del personale, *know-how* aziendale, ecc., che costituisce l'avviamento);

- immobilizzazioni materiali (accertare l'esistenza ed il loro valore calcolato non più a prezzi storici, ma a prezzi di mercato stimati da esperti);

- titoli e partecipazioni (anch'essi vanno valutati secondo il valore desumibile dal mercato dei titoli);

- debiti (commerciali, finanziari o diversi: occorre accertarne l'esistenza e l'effettivo ammontare).

Fusione di aziende

Con la fusione due o più aziende, di nuova o vecchia costituzione, vengono ad assumere uno stesso soggetto giuri-

dico e continuano la loro attività in un complesso produttivo potenziato.

Le ragioni alla base di tale operazione possono essere di natura economico-produttiva (miglior sfruttamento degli impianti, degli approvvigionamenti, delle fonti di finanziamento), o motivate dalla volontà di riduzione della concorrenza e ampliamento della quota di mercato, riduzione delle spese commerciali e di distribuzione, riduzione dei costi generali e amministrativi, vantaggi di carattere fiscale.

Durante tutta l'operazione di fusione il collegio sindacale si trova a dover vigilare sul corretto adempimento da parte degli amministratori di tutte le prescrizioni di legge indicate dall'art. 2501 e segg., cod. civ.

Anche in questo caso essi sono responsabili in via indiretta, *ex art.* 2403, cod. civ.

Devono pertanto partecipare alla redazione del progetto di fusione secondo quanto indicato all'art. 2501-*bis* e accertarsi che contenga tutti i dati previsti; sottoscrivere la relazione degli amministratori che illustra e giustifica la proposta di fusione dal punto di vista giuridico ed economico e che indica il rapporto di cambio delle azioni o delle quote e il modo in cui esso si è determinato, le modalità e i criteri di valutazione seguiti; accertarsi che siano osservate tutte le disposizioni di legge sul procedimento di fusione ed in particolare del deposito e la pubblicazione di atti e deliberazioni.

Particolare attenzione deve essere prestata nella determinazione del rapporto di cambio, che presuppone la redazione di uno stato patrimoniale straordinario redatto con criteri

differenti da quelli previsti dall'art. 2426, cod. civ.

Molti elementi di incertezza sono dovuti al fatto che ciascuna società tende a far sopravvalutare il proprio patrimonio per ottenere un numero maggiore di azioni o quote della società costituenda dalla fusione o incorporante.

Infatti, è in tale momento che devono valutarsi tutti gli elementi immateriali del patrimonio presenti e che sono suscettibili di una utilizzazione futura; ancora occorre determinare l'avviamento, valutare le immobilizzazioni tecniche ai prezzi di mercato, stimare correttamente i crediti e i debiti.

In tale situazione i sindaci devono operare in modo da garantire la redazione di uno stato patrimoniale che dia una rappresentazione veritiera e corretta della società nel momento in questione in modo da garantire sia i soci che i terzi.

Quanto testé enunciato è stato richiamato, di recente, dai neo emanati principi di comportamento del collegio sindacale, che, alla norma 6.5 del capo VI, sia pur genericamente, prevedono la necessità per il collegio sindacale di accertare che il progetto di fusione abbia il contenuto previsto dall'art. 2501-*bis*, cod. civ., e che vengano osservate le altre disposizioni di legge su tale procedimento, specie quelle riguardanti il contenuto della relazione degli amministratori e il deposito e la pubblicazione di atti e deliberazioni.

Scissione di società

Analoghi controlli devono essere eseguiti - come testualmente dettato dalla citata norma 6.5

dei principi di comportamento - anche in ipotesi di scissione di società.

L'operazione di scissione consiste nel trasferimento della società, per intero o di una parte, ad una o più società nuove o già esistenti in cambio di loro azioni o quote.

Le ragioni che sono alla base di tale operazione possono essere diverse, quali un miglioramento dell'attività produttiva, che se oltre determinati livelli dimensionali può generare delle diseconomie; o la divisione del patrimonio societario tra soggetti economici con interessi diversi, o l'ingovernabilità degli organi societari in quanto espressione di interessi contrapposti.

Anche in tale operazione straordinaria occorre redigere un progetto di scissione che deve contenere, tra l'altro, l'esatta indicazione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie, ed indicare le conseguenze sul piano produttivo, finanziario, strategico dell'operazione.

L'attività del collegio sindacale si esplica come controllo di tutte le prescrizioni di legge a carico degli amministratori ai sensi dell'artt. 2504-septies e segg.

In particolare, il collegio sindacale deve esprimere un proprio parere sulla validità dell'operazione posta in essere, tenendo conto anche degli interessi della minoranza.

Valgono a tal proposito le considerazioni precedentemente esposte per la fusione.

Trasformazione di società

Con la trasformazione la società, con una modifica dell'at-

to costitutivo, cambia veste legale, pur continuando la sua esistenza e mantenendo i rapporti giuridici esistenti.

Nella trasformazione da società di persone a società di capitali occorre che il collegio sindacale della nuova società trasformata proceda entro sei mesi al controllo della relazione di stima del patrimonio sociale a norma dell'art. 2343, comma 3, cod. civ., e se sussistono fondati motivi procedono ad una revisione della stima con la conseguente riduzione del capitale sociale annullando le azioni che risultano scoperte.

Il controllo deve riguardare il bilancio straordinario redatto dagli esperti per l'ottenimento della relazione di stima e che deve certificare ai terzi creditori o soci che la società trasformata ha un capitale sociale non sopravvalutato rispetto alla sua reale consistenza patrimoniale.

Infatti tutto il patrimonio della società che si trasforma viene a costituire l'unica garanzia nei confronti dei terzi che operano con la società.

Il collegio sindacale è responsabile solidalmente con gli amministratori per l'iscrizione in bilancio di un capitale fittizio e non correttamente valutato.

In particolare, occorre che siano analizzate con attenzione:

- le immobilizzazioni materiali, calcolate non più ai costi storici ma ai valori di mercato;

- il magazzino e le rimanenze di prodotti finiti e semilavorati, contabilizzate ai prezzi di mercato e non più ai valori contabili che sono in genere basati sul costo Lifo;

- i crediti, indicati sul presumibile valore di realizzo.

Nella trasformazione da una società di capitale a una società di persone, invece, il collegio sindacale deve procedere al controllo del bilancio redatto per il periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data in cui ha effetto l'operazione.

Infatti deve essere determinato il reddito di tale periodo e il rimborso delle azioni dei soci che dissentono dalla trasformazione e che hanno diritto di recesso.

Il rimborso di tali azioni è effettuato al prezzo medio dell'ultimo semestre se le azioni sono quotate, ovvero in proporzione del patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio.

La norma 6.4 dei citati principi di comportamento del collegio sindacale, infine, richiama l'attenzione - nell'ipotesi di trasformazione - sulla opportunità di accertare la conformità alla legge della delibera e degli atti di esecuzione della medesima.

Conferimento di aziende

Con riguardo al conferimento di aziende in altre società, per concludere, la norma 6.6 dei suddetti principi, ricorda che il collegio sindacale della conferente deve accertare se i criteri seguiti nella determinazione del valore dell'azienda conferita e del valore delle azioni o quote ricevute in corrispettivo siano tecnicamente corretti.

Particolare cura deve essere posta nel controllo della valutazione dell'avviamento di altre entità immateriali (brevetto, concessioni, *know-how*, ecc.) e di costi di utilità pluriennale capitalizzati (spese di ricerca, spese di pubblicità, ecc.). ■